**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

**DECRETO 21 dicembre 2018**

Variazione della misura dell'indennita' di trasferta spettante agli ufficiali giudiziari. (19A00197) [(GU Serie Generale n.11 del 14-01-2019)](http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/01/14/11/sg/pdf)

 IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

 DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA,

 DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

 del Ministero della giustizia

 di concerto con

 IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

 del Ministero dell'economia e delle finanze

 Visto l'art. 20, punto 3 del decreto del Presidente della

Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, relativo al Testo unico delle

discipline legislative e regolamentari in materia di spese di

giustizia, il quale prevede che con decreto dirigenziale del

Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia

e delle finanze, si provveda all'adeguamento dell'indennita' di

trasferta degli ufficiali giudiziari, in base alla variazione

dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di

impiegati, accertata dall'Istituto nazionale di statistica e

verificatasi nell'ultimo triennio;

 Visti gli articoli 133 e 142 del decreto del Presidente della

Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 e successive modificazioni;

 Visti gli articoli 26 e 35 del decreto del Presidente della

Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;

 Considerato che l'adeguamento previsto dal succitato art. 20, punto

3 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n.

115, calcolato in relazione alla variazione percentuale dei prezzi al

consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel

triennio 1° luglio 2015 - 30 giugno 2018, e' pari a +2,1;

 Visto il decreto interdirigenziale dell'11 dicembre 2017, relativo

all'ultima variazione dell'indennita' di trasferta per gli ufficiali

giudiziari;

 Decreta:

 Art. 1

 1. L'indennita' di trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario per

il viaggio di andata e ritorno e' stabilita nella seguente misura:

 a) fino a 6 chilometri € 2,25;

 b) fino a 12 chilometri € 4,08;

 c) fino a 18 chilometri € 5,65;

 d) oltre i 18 chilometri, per ogni percorso di 6 chilometri o

frazione superiore a 3 chilometri di percorso successivo, nella

misura di cui alla lettera c), aumentata di € 1,19.

 2. L'indennita' di trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario, per

il viaggio di andata e ritorno per ogni atto in materia penale,

compresa la maggiorazione per l'urgenza e' cosi' corrisposta:

 a) fino a 10 chilometri € 0,58;

 b) oltre i 10 chilometri fino a 20 chilometri € 1,50;

 c) oltre i 20 chilometri € 2,25.

Art. 2

 Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese

successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

 Roma, 21 dicembre 2018

 Il Capo Dipartimento reggente: Fabbrini

Il Ragioniere generale dello Stato: Franco